

Regione Piemonte - Azienda Sanitaria Locale CN2 "Alba - Bra"

O G G E T T O :

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE - (ART. 53 D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165, E SS.MM.II.)

IL DIRETTORE GENERALE

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2024, n. 21-651/2024/XII

Richiamato l'art. 98 Cost., il quale dispone, tra l'altro, che i *"pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione"*, dal quale discende, pertanto, la disciplina delle incompatibilità tra la qualifica di pubblico dipendente ed alcuni impieghi;

Richiamato altresì il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il *"Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato"* e, per quanto attiene, in particolare, al personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, l'art. 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, laddove stabilisce che *"con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì in compatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso"*;

Evidenziato che, in deroga al dovere di esclusività come definito dalle sopra richiamate fonti normative, ai dipendenti pubblici è consentito, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, svolgere altre attività extra istituzionali a condizione che tali attività non siano in conflitto, anche potenziale, con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione e che le stesse non presentino i caratteri della professionalità e della continuità, caratterizzandosi, invece, per la saltuarietà e/o occasionalità;

Richiamate, al riguardo, le seguenti fonti normative:

- articolo 1, commi da 56 a 65 e commi da 123 a 126, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ss.mm.ii., recante *"Misure di razionalizzazione della finanza pubblica"*;
- articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni in materia di finanza pubblica"*;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000, recante *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"*;
- D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, e ss.mm.ii., recante *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*;
- D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, e ss.mm.ii., recante *"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 42;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"*, con particolare riferimento all'articolo 6, comma 2;

Dato atto, inoltre, che l'art. 13 del D.L. 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 26 maggio 2023, n. 56 avente ad oggetto *"Misure per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43"*, nel sostituire l'art.3-quater, comma, 1, del D.L. 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 novembre 2021, n. 165, ha disposto che *"fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165"*;

Considerato che, al riguardo, la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii., recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"*, intervenuta a modificare il regime dello svolgimento degli incarichi da parte dei dipendenti pubblici contenuto nell'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, ha previsto, tra l'altro, che le Pubbliche Amministrazioni adottino i principi generali per disciplinare i criteri di conferimento e di autorizzazione degli incarichi extra-istituzionali, stabilendo che *"In ogni caso, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente"*;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza da parte dell'Azienda di dotarsi di nuovo specifico Regolamento, ai fini di sistematizzare criteri e procedure in materia di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali, anche alla luce di quanto disposto dalla sopravvenuta normativa in tema di attività sanitarie esercitabili dal personale del comparto sanità e del nuovo Codice di Comportamento adottato dall'Azienda con deliberazione n. 895-23/12/2024;

Visto, alla luce di quanto sopra evidenziato, il *"Regolamento in materia di svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale dipendente"*, allegato sub A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che l'Azienda ha condiviso il regolamento di cui si tratta con le Organizzazioni Sindacali come da comunicazione prot. n. 57381 del 08/08/2025;

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suddetto Regolamento, disponendone l'entrata in vigore con decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione e di procedere contestualmente alla revoca del regolamento approvato con deliberazione n. 744 del 18 Giugno 2014;

Attestato che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della ASL e che quindi non derivano oneri od esborsi presenti o futuri né perdite patrimoniali presenti o future per l'ASL;

Su proposta conforme della dott.ssa Maura Nervo, Direttore f.f. S.C. Amm.ne del Personale, che ha curato l'istruttoria della pratica e che ne attesta con la sottoscrizione la legittimità nonché la regolarità amministrativa formale e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole, per quanto di competenza, del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario (ex art. 3, comma 1-quinquies, D.Lgs 30.1292, n. 502 e s.m.i.);

D E L I B E R A

- di approvare l'**allegato** *"Regolamento in materia di svolgimento di incarichi extra-istituzionali da parte del personale dipendente"*, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporre che lo stesso abbia decorrenza dalla data di adozione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente regolamento revoca e sostituisce il precedente adottato con deliberazione n. 744 del 18/06/2014;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della ASL come in premessa attestato;
- di affidare alla S.C. Amministrazione del Personale il compito di provvedere alla sua pubblicazione sul sito internet dell'Azienda;
- di dare atto che responsabile del procedimento è il Direttore f.f. SC Amministrazione del Personale dott.ssa Maura NERVO;
- di dichiarare la presente determinazione, vista l'urgenza di provvedere in merito, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della Legge Regionale 30 giugno 1992, n. 31 e s.m.i..

Letto, approvato e sottoscritto.

IL DIRETTORE GENERALE
Paola MALVASIO

Sottoscrizione per conferma del parere richiamato nel contesto della determinazione

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Claudio MONTI

IL DIRETTORE SANITARIO
Luca BURRONI

Sottoscrizione per proposta

IL DIRETTORE F.F.
SC AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Maura NERVO

Archivio: I.3.01

Allegato: Regolamento

Avverso i provvedimenti dell'ASL l'interessato può proporre:

RICORSO AL T.A.R.

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Tale ricorso deve essere presentato

- *nel termine perentorio di 30 gg. nel caso di appalti, con decorrenza dalla data della pubblicazione del provvedimento sul sito ASL CN2 (ex art. 204 del D.lg.vo 50/2016)*
- *nel termine perentorio di 60 gg. in tutti gli altri casi, con decorrenza dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza*

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Tale ricorso, alternativo al ricorso avanti al T.A.R., è anch'esso finalizzato alla tutela di diritti soggettivi ed interessi legittimi.

Esso non è ammesso per i provvedimenti di affidamento di appalti.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di 120 gg. decorrenti dalla data in cui l'interessato ha ricevuto la notifica del provvedimento o ne ha avuto pieno conoscenza.

RICORSO AL GIUDICE ORDINARIO

Tale ricorso è finalizzato alla tutela di un diritto soggettivo.

Tale ricorso deve essere presentato nel termine di prescrizione dell'azione previsto dal Codice Civile.